



# **COMUNE DI ACI CASTELLO**

***Città Metropolitana di Catania***

## **REGOLAMENTO COMUNALE WHISTLEBLOWING**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a. «d.lgs. n. 24/2023», il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazzetta Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing )»;
- b. «art. 54-bis», l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179;
- c. «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d. «ritorsioni», qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, interna o esterna, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o ha effettuato una divulgazione, in via diretta o indiretta, un danno ingiustificato;
- e. «comunicazione», la comunicazione di presunte ritorsioni;
- f. «segnalazione di illeciti», la comunicazione avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni come indicate dal d.lgs. n. 24/2023, presentata tramite il canale interno di un soggetto del settore pubblico o del settore privato o tramite denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero mediante divulgazione pubblica;
- g. segnalazione esterna», la comunicazione avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni come indicate dal d.lgs. n. 24/2023, trasmessa all'ANAC ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 4/2023;
- h. «esposto», a seconda dei casi, la comunicazione all'ANAC in cui:
  - si rappresenta la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 24/2023;
  - si evidenzia che, all'interno di un soggetto del settore pubblico o del settore privato, non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 24/2023;
  - si riporta la notizia dell'accertamento della responsabilità civile, anche con sentenza di primo grado, del whistleblower per diffamazione o calunnia per dolo o colpa grave;

- si riferisce che è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolare una segnalazione di illeciti o una segnalazione esterna;
  - si rappresenta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi della segnalazione inoltrata tramite canale interno presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  - i. «whistleblower», la persona fisica che effettua la segnalazione di illeciti tramite canale interno, denuncia, divulgazione pubblica ovvero che effettua la segnalazione esterna;
  - l. «facilitatore», la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  - m. «soggetti del settore pubblico», le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
  - n. «soggetti del settore privato», soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
    - 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
    - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
    - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
  - o. «sanzioni», le sanzioni pecuniarie individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023;
  - p. «gestore della segnalazione», la persona o l'Ufficio interno autonomo o soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno nell'ambito dei soggetti del settore pubblico e privato.
2. Per le terminologie non espressamente definite nel presente articolo si rinvia all'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023.

## Articolo 2 Soggetti tutelati

1. I soggetti che vengono tutelati e protetti mediante la disciplina del whistleblower.

- Dipendenti pubblici
- Dipendenti di un ente privato (società, enti pubblici economici, fondazioni, etc.) in controllo pubblico
- Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi alla P. A. o che realizzano opere per incarico da parte di questa
- Dipendenti delle società in house (art.3, co. 3, lettera b);
- Lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono la propria attività presso un soggetto pubblico (art.3, co. 3, lettera d);
- Liberi professionisti e consulenti (art.3, co. 3, lettera f);
- Volontari e tirocinanti (art.3, co. 3, lettera g);
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (art.3, co. 3, lettera h);
- Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione (art. 3, co. 4, lettera a);
- Dipendenti in prova (art. 3, co. 4, lettera b);
- Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro con l'ente sia cessato per qualunque motivo (dimissioni, licenziamento, distacco, comando, aspettativa, etc.).

### Articolo 3 Finalità

La finalità del presente regolamento è la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico.

### Articolo 4 SEGNALATORE DI ILLECITI (O WHISTLEBLOWER)

Il segnalatore di illeciti o WHISTLEBLOWER è la persona fisica che effettua una segnalazione, alle autorità competenti a riceverla, di informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (art. 2, lett. g); oltre che la segnalazione in senso stretto, il segnalante può anche divulgare pubblicamente tali informazioni, ma a precise condizioni particolari indicate dall'art. 15 del Decreto.

### Articolo 5 Segnalazioni

Ai sensi degli articoli 1, co. 1, e 17 del Decreto 24/23, il dipendente può fare due tipi di segnalazione:

- a. La segnalazione di condotte illecite;
- b. La segnalazione di misure ritorsive adottate nei suoi confronti.

La segnalazione deve riferirsi a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Con "condotta illecita" si intende qualunque tipo di illecito, sia penale che civile, amministrativo, contabile o disciplinare. Esso comprende anche la violazione di regole comportamentali dettate dal Codice di Comportamento Nazionale o dal Codice di Comportamento del Comune.

A solo titolo esemplificativo, possono essere oggetto di comunicazione:

- a) il non astenersi in caso di conflitto di interessi;
- b) usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
- c) adottare comportamenti che comportano disparità di trattamento tra cittadini o tra i dipendenti;
- d) accettare regali di valore spropositato o, comunque, superiore a quello stabilito dal codice di comportamento dell'ente;
- e) non aver comunicato eventuali o potenziali conflitti di interesse;
- f) altri comportamenti che denotano una certa pericolosità organizzativa e che potrebbero essere indizi di una sottostante condotta illecita in senso stretto.

La conoscenza del fatto segnalato deve essere avvenuta "in ragione del rapporto di lavoro", e cioè nell'espletamento della sua attività lavorativa; sono esclusi, tuttavia, i semplici sospetti senza fondamento effettivo o le c.d. "voci di corridoio" o le insoddisfazioni e recriminazioni personali verso un proprio collega o un superiore gerarchico.

Le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sul whistleblowing perché il fondamento di essa è proprio la tutela del segnalatore di illecito e, in mancanza di individuazione del segnalatore, non vi sarebbe alcun soggetto che si possa tutelare.

La segnalazione della condotta illecita deve essere effettuata al fine di tutelare "l'integrità della pubblica amministrazione". Quindi sono escluse tutte le segnalazioni effettuate per interesse personale, per animosità, per vendetta, per invidia, etc.

### Articolo 6 Segnalazioni Soggetto abilitato e modalità

1. Nel Comune di Aci Castello la segnalazione può essere effettuata, dai seguenti soggetti:

- a. Un dipendente del Comune;
- b. Un dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile;
- c. Un dipendente delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

- d. Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune, o che realizzano opere per incarico da parte di questo;
- e. Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
- f. Volontari e tirocinanti;
- g. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- h. Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione;
- i. Dipendenti in prova;
- l. Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro col Comune sia cessato per qualunque motivo (dimissioni, licenziamento, distacco, comando, aspettativa, etc.)

## 2. Segnalazione interna

Nel Comune di Aci Castello la segnalazione può essere inviata al Responsabile Anticorruzione, in via telematica, mediante un'apposita piattaforma, accedendo al link <https://comuneacicastello.whistleb.it/> sul sito informatico istituzionale dell'ente che garantisce la riservatezza del segnalante, seguendo la procedura ivi indicata.

Dalla data di trasmissione della segnalazione il segnalante riceverà:

- entro sette giorni avviso di ricevimento della comunicazione;
- entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento, o in mancanza di detto avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, riscontro.

La segnalazione deve essere conservata solo per il tempo necessario al suo trattamento, e comunque per non più di cinque anni (art. 14, co. 1).

## 3. Segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 24/23 il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- Nell'ambito del contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna, è inattivo o non conforme;
- È stata già presentata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto riscontro;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna sarebbe inefficace o possa determinare un rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si rinvia al sito dell'ANAC per la regolamentazione della specifica disciplina sull'attivazione dei canali di segnalazione esterna ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N. 24/23.

## 4. Le divulgazioni pubbliche (art. 15 D. Lgs. N. 24/23).

Quando l'attività del segnalante è volta a "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Si attuano nei seguenti casi:

Il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna od esterna ma non avuto alcun riscontro entro i termini previsti;

Il segnalante abbia il fondato sospetto che la segnalazione interna od esterna possa sottoporlo a rischio di ritorsioni o possa essere "insabbiata", oppure possa comportare la distruzione od occultamento delle prove.

La segnalazione potrà essere effettuata ad una pluralità indifferenziata ed indistinta di destinatari, tramite canali collettivi, quali i giornali, i social, le televisioni, etc.

In tal caso il "divulgatore" godrà delle tutele previste dalla normativa sul whistleblowing

## Articolo 7

### Tutela della riservatezza del segnalante

Il segnalante deve essere protetto nella sua identità, globalmente intesa, comprensiva anche di tutti quegli elementi della segnalazione che potrebbero portare all'identificazione del segnalante, anche se indirettamente.

La tutela del segnalante deve continuare fino alla conclusione dei procedimenti avviati.

La segnalazione è sottratta dal diritto di accesso di cui alla L. 241/90 ed al D.Lgs. 3/2013.

Tale tutela si applica, inoltre, con le seguenti modalità:

Procedimento penale pendente: l'identità è coperta ai sensi dell'art. 329 del c.p.p.

Procedimento innanzi alla Corte dei conti: vi è il divieto di rivelare l'identità del segnalante fino alla chiusura della fase istruttoria.

Procedimento disciplinare: bisogna mantenere la riservatezza del segnalante quando la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata "su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione". Se invece la contestazione disciplinare è fondata proprio sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, si può utilizzare la segnalazione ma solo se il segnalante acconsente a rivelare la propria identità.

## Articolo 8

### Protezione del segnalatore da eventuali misure ritorsive adottate dal soggetto segnalato

1. È posto il divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire il whistleblower, o di sottoporlo ad altra misura organizzativa che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro, ovviamente quando si accerti che la misura è stata determinata dalla segnalazione.

2. Per atto ritorsivo si intende un comportamento attivo od omissivo, consumato o semplicemente tentato o minacciato. Deve essere conseguenza della segnalazione effettuata o della divulgazione pubblica. Deve aver creato un danno ingiusto, anche solo potenziale o possibile, al segnalante

In caso di attuazione di misure ritorsive va effettuata la comunicazione all'ANAC da parte del dipendente o di una delle organizzazioni sindacali che porrà in essere le azioni conseguenziali.

3. Se il dipendente per effettuare la segnalazione rivela segreti d'ufficio o informazioni coperti da segreto aziendale o professionale oppure segreti scientifici o commerciali non è penalmente responsabile; ugualmente, se divulga notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa non è civilmente responsabile per violazione dell'obbligo di fedeltà.

4. Al fine di applicare la suddetta esenzione di responsabilità è necessario che: vi dev'essere un rapporto di funzionalità tra la rivelazione del segreto e il raggiungimento del fine pubblico del perseguimento di un illecito; la rivelazione, in sostanza, non deve essere determinata da altre motivazioni (vendetta, ritorsione, lucro, esigenze carrieristiche, etc.); la rivelazione deve essere effettuata solo ai soggetti preposti a riceverla: ANAC, RPCT, Autorità giudiziaria ordinaria e contabile; oppure anche mediante "diffusione delle informazioni", come oggi espressamente previsto dall'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 24/2023.

5. La rivelazione del segreto non deve essere "eccedente" rispetto alla finalità perseguite dall'istituto del whistleblowing.

6. L'esenzione da responsabilità non si applica:

a) qualora il segnalante venga condannato per i reati di calunnia o diffamazione. Ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.Lgs. 24/2023 "Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare";

b) quando viene violato l'obbligo del segreto, vengono diffuse informazioni relative alla tutela del diritto d'autore o della privacy (co. 1);

c) quando le informazioni offendono la reputazione del segnalato;

d) purché sussistano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per far scoprire l'illecito e che essa sia stata effettuata secondo quanto previsto dall'art. 16 dello stesso decreto.

7. La limitazione/esclusione della responsabilità non si ha nei casi di:

a) segreto professionale forense o medico;

b) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;

c) informazioni c.d. "classificate" (documento cartaceo, digitale, audio o video, accessibile soltanto da un ristretto numero di soggetti)

## Articolo 9

### Le "Misure di sostegno"

Il segnalante può avvalersi gratuitamente delle misure di sostegno offerte da enti del Terzo Settore, inseriti nell'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto previsto dalle nuove norme sul whistleblowing e pubblicato sul sito.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza sulle modalità di segnalazione, sulle modalità di proiezione da eventuali ritorsioni, sui diritti spettanti al segnalante, sulle modalità di accesso al patrocinio gratuito, nonché in altre misure che potranno essere individuate volta per volta, in base alle circostanze concrete.

Si definiscono enti del Terzo Settore, enti che esercitano attività di "promozione della cultura della legalità" e/o di "promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

## Articolo 10

### Nullità rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni che il segnalante abbia effettuato e che abbiano come oggetto i diritti e le tutele previste proprio dal decreto sul whistleblower sono invalide.

## Articolo 11

### Sanzioni

La tipologia di sanzione prevista è la sanzione amministrativa pecuniaria, con entità variabili in base alla singola fattispecie.

Il soggetto competente ad applicare le suddette sanzioni è l'ANAC.

Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei responsabili applicate dall'ANAC sono:

- a. A carico di chi ha commesso una ritorsione: da 10.000 a 50.000 euro.
- b. A carico di chi ha ostacolato o tentato di ostacolare una segnalazione: da 10.000 a 50.000 euro
- c. A carico di chi ha violato il diritto alla riservatezza: da 10.000 a 50.000 euro.
- d. A carico di chi non ha istituito un canale di segnalazione o non ha adottato procedure per la gestione delle segnalazioni: da 10.000 a 50.000 euro.
- e. A carico di chi non ha effettuato verifiche ed analisi sulle segnalazioni ricevute: da 10.000 a 50.000 euro.
- f. A carico segnalante poi condannato, anche in primo grado, per diffamazione o calunnia: da 500 a 2.500 euro.

## Articolo 12

### Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità – norma transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso; pertanto, i vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, si intendono modificati di conseguenza.

Ai fini dell'accessibilità totale, il presente atto viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

L'interpretazione applicativa delle norme di cui al presente regolamento è demandata al Segretario Generale.

^^^^^^^^^^^^